

Codice A2103E

D.D. 5 settembre 2025, n. 212

Affidamento diretto del servizio di controllo di primo livello del progetto Interreg Francia-Italia Alcotra 2021-2027 id. 20166 "Alcotraité" - CUP J89B23000340007 CIG B7E264657D. Procedura di acquisizione sotto soglia ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023. Accertamento di euro 1.887,60 - capitoli 23514 e 20504 e contestuale impegno di spesa complessivo di euro 1.887,60 oneri previdenziali ...



ATTO DD 212/A2103E/2025

DEL 05/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2100B - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI

A2103E - Coordinamento programmi europei di cooperazione territoriale, progetti europei ad accesso diretto e politiche transfrontaliere

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di controllo di primo livello del progetto Interreg Francia-Italia Alcotra 2021-2027 id. 20166 “Alcotraité” - CUP J89B23000340007 CIG B7E264657D. Procedura di acquisizione sotto soglia ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023. Accertamento di euro 1.887,60 – capitoli 23514 e 20504 e contestuale impegno di spesa complessivo di euro 1.887,60 oneri previdenziali inclusi - capitoli 120514 e 120516 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027.

Premesso che:

con DD n. 29/A2100A/2023 del 15/02/2023 la Regione Piemonte ha approvato la propria adesione alla proposta progettuale “Alcotraité - Contributo delle Regioni del Territorio di cooperazione Alcotra all’attuazione del Trattato del Quirinale” – CUP J89B23000340007, insieme alla Regione Liguria, capofila, alla Regione Autonoma Valle d’Aosta, alle Regioni francesi Auvergne-Rhône-Alpes e Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur e alla Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT);

il progetto Alcotraité è stato presentato dalla Regione Liguria, in qualità di capofila, nell’ambito del bando per progetti singoli “Nuove sfide – Governance”, a valere sull’obiettivo specifico “Superare i principali ostacoli amministrativi della zona ALCOTRA” del Programma di cooperazione Francia-Italia Alcotra 2021-2027, ed è stato approvato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 5 luglio 2023;

il progetto ha come obiettivo quello di proporre soluzioni amministrative, organizzative, normative e regolamentari che possano rimuovere gli ostacoli che attualmente bloccano o limitano un'autentica cooperazione transfrontaliera tra l'Italia e la Francia;

le azioni di progetto si realizzano in stretta sinergia con quanto previsto all’articolo 10 del Trattato

del Quirinale tra l'Italia e la Francia, firmato il 26/11/2021.

Preso atto che:

il costo totale del progetto ammonta a 500.000,00 euro, di cui 92.312,50 euro per le attività in capo alla Regione Piemonte;

al fine del riconoscimento delle spese sostenute, è necessario che vengano espletati i controlli di primo livello finalizzati alla verifica dell'ammissibilità delle spese ed alla loro certificazione;

il Programma Alcotra, in conformità all'articolo 46 del regolamento (UE) 2021/1059, ha adottato il sistema di esternalizzazione dei controlli di primo livello per tutti i partner di progetto;

la Regione Piemonte intende acquisire un servizio professionale di controllore di primo livello finalizzato al controllo ed alla certificazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto sopra citato;

tale controllo viene effettuato in conformità all'articolo 46, comma 3, del regolamento (UE) 2021/1059 ed in base a quanto definito dal Manuale del Programma, capitolo B. 2.4;

la centrale di committenza regionale (SCR) non ha ad oggi stipulato alcuna convenzione per il servizio in oggetto, e che non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di affidamento.

Visto che:

trattasi di affidamento al di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, per cui è possibile procedere ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, che consente l'affidamento diretto, anche senza consultazione di uno o più operatori economici, per servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro;

l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce in relazione alla procedura di cui sopra che la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente;

l'art. 21 del D.Lgs. 36/2023 prevede la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e gli artt. 22 e ss. disciplinano gli oneri per l'approvvigionamento digitale mediante piattaforme di e-procurement.

Ritenuto:

di utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), procedendo ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 all'avvio di apposita trattativa diretta (n. 5545495 del 29/07/2025);

di approvare la documentazione di gara, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e consultabile mediante MePA, costituita dai seguenti documenti:

- 1) Progetto di servizio
- 2) Capitolato descrittivo e prestazionale
- 3) Patto di integrità

4) Lettera a contratto

Dato atto che:

è stata preventivamente espletata un'indagine esplorativa di mercato, al fine di stimare il costo del servizio in oggetto;

in data 29/07/2025 è stata pubblicata sul MePA la trattativa diretta n. 5545495 per l'acquisizione del servizio di controllo di primo livello delle spese sostenute del progetto id. 20166 "Alcotraité" finanziato nell'ambito del Programma Interreg Francia-Italia Alcotra 2021-2027" - CUP J89B23000340007 - CIG B7E264657D;

la dott.ssa Valeria Labate, commercialista e revisore contabile, con studio a Torino, in Corso Francia 32, è stata invitata a presentare offerta entro il 04/08/2025, secondo le clausole essenziali indicate nell'allegato Capitolato descrittivo e prestazionale;

la dott.ssa Valeria Labate è in possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento del servizio richiesto, dimostrati con la presentazione della documentazione richiesta dalla Commissione Mista Stato, Regioni e Province autonome per i programmi CTE per la convalida del controllore selezionato;

la dott.ssa Valeria Labate ha presentato tramite il portale MePA la sua offerta, entro il termine previsto, registrata dal Settore regionale Coordinamento programmi europei di cooperazione territoriale, progetti europei ad accesso diretto e politiche transfrontaliere, con protocollo n. 7039 del 04/08/2025;

l'importo offerto ammonta a Euro 1.887,60 oneri previdenziali inclusi (IVA esente - regime fiscale forfettario previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014);

l'offerta economica risulta coerente con le necessità e può ritenersi congrua rispetto ai prezzi medi di mercato, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 ed alla previsione di spesa relativa al progetto sopracitato;

l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

in ottemperanza agli obblighi normativi vigenti in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, si è provveduto ad acquisire in relazione al sopracitato operatore economico:

- il DGUE contenente la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023
- il fascicolo virtuale
- l'accettazione del Patto di Integrità;

è stata verificata l'assenza di cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 tramite consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) di cui all'art 24 del citato decreto, in applicazione dell'art. 99 del medesimo decreto.

Ritenuto, per quanto sopra illustrato:

di affidare il servizio in oggetto alla dott.ssa Valeria Labate, commercialista e revisore contabile,

con studio sito a Torino, Corso Francia 32 - P.IVA 07272370011 C.F. LBTVLR67H47I138V (codice beneficiario 100008), per l'importo di euro 1.887,60 (IVA esente - regime fiscale forfettario art. 1, commi da 54 a 89 Legge n. 190/2014), di cui euro 1.815,00 per la prestazione ed euro 72,60 per rivalsa 4% CpA;

di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, in considerazione del valore dell'affidamento, della solidità dell'operatore economico e dell'offerta presentata;

di stabilire che l'affidamento del servizio sarà effettuato mediante lettera a contratto, il cui schema è allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, che contestualmente si intende approvare;

di stabilire, infine, che l'efficacia del contratto è subordinata alla convalida da parte della Commissione Mista Stato, Regioni e Province autonome per i programmi CTE, secondo quanto stabilito dall'Intesa di governance nazionale dell'attuazione e gestione dei Programmi di cooperazione territoriale europea 2021-2027, approvata dalla Conferenza Stato-Regioni il 12 luglio 2023.

Considerato che la spesa complessiva di euro 1.887,60 è finanziata sui fondi del progetto id. 20166 Alcotraité (CUP J89B23000340007), per l'80% quota FESR, pari a 1.510,08 euro, versati dalla Regione Liguria (codice 59386), in qualità di capofila, e per il 20% quota contropartite pubbliche nazionali, pari a 377,52 euro, versati dall'Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione Europea IGRUE (codice 348609).

Ravvisata la necessità:

di procedere all'accertamento della somma complessiva di euro 1.887,60 oneri previdenziali inclusi, IVA esente, sul bilancio finanziario gestionale 2025-2027, che risulta così suddivisa:

CAPITOLO	ANNO 2025	ANNO 2026	VERSANTE
Capitolo 23514	755,04	755,04	Regione Liguria (59386)
Capitolo 20504	188,76	188,76	IGRUE (348609)

di impegnare a favore della dott.ssa Valeria Labate commercialista e revisore contabile, con studio sito a Torino, Corso Francia 32 - P.IVA 07272370011 C.F. LBTVLR67H47I138V (codice beneficiario 100008) la somma complessiva di euro 1.887,60 oneri previdenziali inclusi, IVA esente, così suddivisa:

CAPITOLO	ANNO 2025	ANNO 2026
Capitolo 120514	755,04	755,04
Capitolo 120516	188,76	188,76

di dare atto che le transazioni elementari sono rappresentate nell'allegato "Appendice A – Elenco registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di disporre l'avvio della fase di liquidazione della spesa, secondo le modalità contenute nel Capitolato descrittivo e prestazionale, a seguito di presentazione di regolare fattura, previa verifica,

da parte del Settore Coordinamento programmi europei di cooperazione territoriale, progetti europei ad accesso diretto e politiche transfrontaliere, della regolarità e rispondenza formale e fiscale delle prestazioni effettuate;

di stabilire che l'erogazione dell'importo di euro 1.887,60 oneri previdenziali inclusi, IVA esente, avverrà secondo le seguenti tempistiche:

- 50% a conclusione della certificazione del 15 settembre 2025
- 30% a conclusione della certificazione del 15 marzo 2026 se eseguita
- saldo a conclusione della certificazione finale e comunque entro il 31 luglio 2026

Considerato, infine, che:

gli accertamenti disposti con la presente determinazione non sono già stati assunti con precedenti atti;

i capitoli 120514 e 120516 del bilancio finanziario gestione 2025-2027 presentano la necessaria disponibilità;

l'art. 25 del D.L. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" prevede l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica amministrazione e fornitori;

la normativa contabile prevede l'indicazione del codice univoco ufficio IPA a cui indirizzare le relative fatture (codice univoco ufficio IPA del Settore Coordinamento Programmi europei di cooperazione territoriale, progetti europei ad accesso diretto e politiche transfrontaliere 1MGN7P).

Attestato che, ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte in quanto gli oneri da esso derivanti, pari ad Euro 1.887,60 sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso e considerato.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge n. 241 del 07.08.1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- la Legge n. 190 del 06.11.2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- il D.M. 30/1/2015 "Semplificazione in materia di documento di regolarità contributiva (DURC)";
- il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;
- la Legge regionale 1 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";
- " Legge regionale n. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e Circolare n. 30568/A1102A del 2.10.2017;
- la D.G.R. n. 43 - 3529 del 9.7.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R);
- la D.G.R. n. 38-6152 del 02.12.2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017;
- il DPGR 21 dicembre 2023, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- la D.G.R. n. 8-8111/2024/XI del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- la Legge regionale n. 1 del 27 febbraio 2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027";
- la Legge regionale n. 2 del 27 febbraio 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027".

Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025- 2027.";

determina

- di approvare la documentazione di gara, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e consultabile mediante MePA, costituita dai seguenti documenti:

- 1) Progetto di servizio
- 2) Capitolato descrittivo e prestazionale
- 3) Patto di integrità
- 4) Lettera a contratto

- di affidare il servizio di controllo di primo livello del progetto Interreg Francia-Italia Alcotra 2021-2027 id. 20166 “Alcotraité” - CUP J89B23000340007 CIG B7E264657D alla dott.ssa Valeria Labate, commercialista e revisore contabile, con studio sito a Torino, Corso Francia 32 - P.IVA 07272370011 C.F. LBTVLR67H47I138V (codice beneficiario 100008), per l’importo di euro 1.887,60 (IVA esente - regime fiscale forfettario art. 1, commi da 54 a 89 Legge n. 190/2014), di cui euro 1.815,00 per la prestazione ed euro 72,60 per rivalsa 4% CpA;

- di stabilire che l’affidamento del servizio sarà effettuato mediante lettera a contratto il cui schema è allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che l’efficacia del contratto è subordinata alla convalida da parte della Commissione Mista Stato, Regioni e Province autonome per i programmi CTE, secondo quanto stabilito dall’Intesa di governance nazionale dell’attuazione e gestione dei Programmi di cooperazione territoriale europea 2021-2027, approvata dalla Conferenza Stato-Regioni il 12 luglio 2023.

- di dare atto che la spesa complessiva di euro 1.887,60 è finanziata sui fondi del progetto id. 20166 Alcotraité (CUP J89B23000340007), per l’80% quota FESR, pari a 1.510,08 euro, versati dalla Regione Liguria (codice 59386), in qualità di capofila, e per il 20% quota contropartite pubbliche nazionali, pari a 377,52 euro, versati dall’Ispettorato generale per i rapporti con l’Unione Europea IGRUE (codice 348609);

- di accertare la somma complessiva di euro 1.887,60 oneri previdenziali inclusi, IVA esente, sul bilancio finanziario gestionale 2025-2027, così suddivisa:

CAPITOLO	ANNO 2025	ANNO 2026	VERSANTE
Capitolo 23514	755,04	755,04	Regione Liguria (59386)
Capitolo 20504	188,76	188,76	IGRUE (348609)

- di impegnare a favore della dott.ssa Valeria Labate, commercialista e revisore contabile, con studio sito a Torino, Corso Francia 32 - P.IVA 07272370011 C.F. LBTVLR67H47I138V (codice beneficiario 100008) la somma complessiva di euro 1.887,60 oneri previdenziali inclusi, IVA esente, così suddivisa:

CAPITOLO	ANNO 2025	ANNO 2026
Capitolo 120514	755,04	755,04

Capitolo 120516	188,76	188,76
-----------------	--------	--------

- di dare atto che le transazioni elementari sono rappresentate nell'allegato "Appendice A – Elenco registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che gli accertamenti disposti con la presente determinazione non sono già stati assunti con precedenti atti e che i capitoli 120514 e 120516 del bilancio finanziario gestione 2025-2027 presentano la necessaria disponibilità;
- di attestare che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, saranno rispettate le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- di attestare che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;
- di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 36/2023, le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale sono state avviate e si sono concluse con esito positivo;
- di indicare quale codice univoco ufficio IPA a cui indirizzare le relative fatture, il Settore Coordinamento Programmi europei di cooperazione territoriale, progetti europei ad accesso diretto e politiche transfrontaliere - codice univoco ufficio IPA 1MGN7P;
- di dare avvio alla fase della liquidazione della spesa, secondo le modalità contenute nel Capitolato descrittivo e prestazionale, a seguito di presentazione di regolare fattura, previa verifica, da parte del Settore Coordinamento programmi europei di cooperazione territoriale, progetti europei ad accesso diretto e politiche transfrontaliere, della regolarità e rispondenza formale e fiscale delle prestazioni effettuate;
- di stabilire che l'erogazione dell'importo di euro 1.887,60 oneri previdenziali inclusi, IVA esente, avverrà secondo le seguenti tempistiche:
 - 50% a conclusione della certificazione del 15 settembre 2025
 - 30% a conclusione della certificazione del 15 marzo 2026 se eseguita
 - saldo a conclusione della certificazione finale e comunque entro il 31 luglio 2026
- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) è il dott. Giorgio Consol, Dirigente Responsabile del Settore Coordinamento programmi europei di cooperazione territoriale, progetti europei ad accesso diretto e politiche transfrontaliere.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, si dispone la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente" dei seguenti dati:

Direzione Coordinamento politiche e fondi europei

Settore Coordinamento programmi europei di cooperazione territoriale, progetti europei ad accesso diretto e politiche transfrontaliere

Responsabile Unico del Progetto: Dott. Giorgio Consol

Beneficiario: Valeria Labate

P.IVA 07272370011 C.F. LBTVLR67H47I138V

Modalità di individuazione del beneficiario: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023

CIG: B7E264657D

Importo: € 1.887,60 oneri previdenziali inclusi, IVA esente - regime fiscale forfettario art. 1, commi da 54 a 89 Legge n. 190/2014

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R., ai sensi dell'art. 120, comma 5 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del Procedimento Amministrativo" entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte).

IL DIRIGENTE (A2103E - Coordinamento programmi europei di cooperazione territoriale, progetti europei ad accesso diretto e politiche transfrontaliere)

Firmato digitalmente da Giorgio Consol

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Alcotraite_Progetto_di_servizio_controllore.pdf
2. Alcotraite_Capitolato_controllore_DEF.pdf
3. Alcotraite_Patto_integrita_controllore.pdf
4. Alcotraité_Lettera_contratto_controllore.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei

Settore Coordinamento programmi europei di cooperazione territoriale, progetti europei ad accesso diretto e politiche transfrontaliere

giorgio.consol@regione.piemonte.it

fondieuropei.cooperazione@regione.piemonte.it

PROGETTO DI SERVIZIO

ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023

Servizio di controllo di primo livello per il progetto “Alcotraité” finanziato nell’ambito del Programma Interreg Francia-Italia Alcotra 2021-2027.

CUP J89B23000340007

C.I.G. Riferimento procedura

Il presente documento è composto dalle sezioni di seguito elencate:

- a) Relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- b) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- d) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio.

a. Relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio.

La Regione Piemonte intende acquisire un servizio professionale di controllore di primo livello finalizzato al controllo ed alla certificazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto id. 20166 denominato “Alcotraité” finanziato nell’ambito dell’obiettivo specifico “Superare i principali ostacoli amministrativi della zona ALCOTRA” del Programma Interreg Francia-Italia Alcotra 2021-2027.

Tale controllo viene effettuato in conformità all'articolo 46, comma 3, del regolamento (UE) 2021/1059, ed in base a quanto definito dal Manuale del Programma, capitolo B. 2.4.

In particolare, il servizio richiesto comprende le verifiche amministrative sulle spese presentate dalla Regione in qualità di beneficiario. Tali verifiche sono eseguite prima della presentazione dei conti alla Commissione Europea, a cura dell’Autorità di gestione (AG) del programma.

Per il Programma, in conformità all'articolo 46 del regolamento (UE) 2021/1059, è prevista l'esternalizzazione dei controlli di primo livello per tutti i partner, indipendentemente dal loro status pubblico o privato, su entrambi i lati della frontiera. L'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 74 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/1060 e articolo 46 del regolamento (UE) 2021/1059 è affidata a “controllori” designati tra soggetti particolarmente qualificati, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, di cui al successivo articolo 6.

Il controllo di primo livello viene effettuato per ciascun partner. Le spese sostenute e pagate per l'attuazione del progetto e i relativi documenti giustificativi, laddove necessari, sono trasmessi da ciascun beneficiario al controllore di primo livello tramite la piattaforma Synergie CTE. Il

controllore individuato dispone, nel rispetto delle regole applicabili al Programma, della piena discrezionalità nella valutazione dell'ammissibilità delle spese.

Il controllo comprende due tipologie di verifiche: amministrative e in loco. Il Capitolato descrittivo e prestazionale illustra nel dettaglio l'attività di controllo.

L'affidamento del servizio in oggetto avverrà tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.

Il servizio sarà aggiudicato al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, per Euro 2.400,00 oltre IVA.

Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto trattasi di prestazione di natura intellettuale.

La prestazione si svolgerà a far data dall'efficacia del provvedimento di affidamento e si concluderà con l'espletamento di tutte le prestazioni richieste, e comunque entro il 31 ottobre 2026. Il servizio in oggetto avrà una durata commisurata al periodo di svolgimento del progetto Alcotraité, che prevede la chiusura il 9 dicembre 2025, fatte salve eventuali proroghe, aumentata delle tempistiche necessarie per lo svolgimento dei controlli finali e dell'eventuale controllo in loco.

In assenza di ulteriori verifiche disposte dall'Autorità di gestione o dall'Autorità di Audit, non prevedibili al momento di stipula del contratto, l'attività si concluderà entro il 9 dicembre 2027.

L'aggiudicatario dovrà, comunque, rendersi disponibile anche oltre tale scadenza, per fornire attività di supporto alla Regione nel caso di richiesta di chiarimenti da parte dell'Autorità di gestione del Programma Alcotra in merito all'attività da lui svolta nonché nel caso di ulteriori controlli di secondo livello da parte dell'Autorità di Audit del Programma.

In caso di proroga della durata del progetto, concessa dall'Autorità di gestione, l'aggiudicatario proseguirà le attività di cui al presente capitolato al fine di completare quanto previsto senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.

L'attività di controllo sarà svolta prevalentemente presso la sede del controllore, mediante accesso al sistema Synergie-CTE (<https://cte-2127.synergie-europe.fr/>). Le credenziali di accesso al sistema saranno fornite dal segretariato congiunto Alcotra, a seguito della convalida del controllore da parte della Commissione Mista.

Il soggetto incaricato dovrà rendersi disponibile ad eventuali incontri a distanza o presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 Torino.

b. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'affidatario deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

La presente procedura d'affidamento non necessita della redazione e sottoscrizione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza – D.U.V.R.I.

c. Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il servizio sarà aggiudicato al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, per Euro 2.400,00 oltre IVA.

Il prezzo è comprensivo di eventuali spese di trasferta, che dovessero essere sostenute in caso di controllo in loco.

Il costo del servizio è stato calcolato sulla base di un ipotetico costo unitario per ogni certificazione, pari a euro 800,00. Il numero massimo di certificazioni, rispetto alla durata del progetto ed alle

scadenze previste sarà tre. In seguito all'analisi economica effettuata rispetto ad altri servizi simili affidati dalla Regione Piemonte ed all'indagine esplorativa di mercato condotta, il prezzo proposto appare congruo.

Su tale base deve essere effettuato eventuale ribasso, al fine di escludere quanto previsto dall'articolo 53, comma 4 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Non sono ammesse offerte in aumento o anomale, pena di esclusione, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

L'offerta economica deve essere presentata IVA esclusa.

Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto trattasi di prestazione di natura meramente intellettuale.

Il costo del servizio trova completa copertura sul finanziamento del progetto Alcotraité, in particolare l'80% è finanziato con fondi FESR, mentre il restante 20% è finanziato con la quota di cofinanziamento nazionale, di cui alla Delibera CIPESS 78/2021.

d. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio.

Descrizione	Euro	
Costo del servizio/Fornitura	€ 2.400,00	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (se previsti)	€ 0,00	
IVA nella misura di legge	€ 528,00	
Importo Totale a base di gara		€ 2.928,00

e. capitolato speciale descrittivo e prestazionale d'appalto.

Il capitolato speciale è allegato alla presente quale parte sostanziale ed integrante.



Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei

Settore Coordinamento programmi europei di cooperazione territoriale, progetti europei ad accesso diretto e politiche transfrontaliere

giorgio.consol@regione.piemonte.it

fondieuropei.cooperazione@regione.piemonte.it

Affidamento del servizio di controllo di primo livello per il progetto id. 20166 “Alcotraité” finanziato nell’ambito del Programma Interreg Francia-Italia Alcotra 2021-2027.
CUP J89B23000340007 – CIG (*Riferimento procedura*)

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Responsabile unico di progetto

dott. Giorgio Consol

Capitolo I – Norme generali

1. Premessa
2. Riferimenti normativi
3. Documenti di riferimento
4. Oggetto dell'affidamento
5. Descrizione del servizio
6. Requisiti generali
7. Durata del servizio
8. Criterio di aggiudicazione
9. Esecuzione del servizio

Capitolo II – Obblighi a carico dell'aggiudicatario

10. Domicilio e responsabilità
11. Norme di relazione
12. Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Capitolo III – Rapporti con la Stazione Appaltante

13. Stazione Appaltante
14. Vigilanza e controlli
15. Garanzie
16. Responsabilità a carico dell'appaltatore
17. Penali
18. Esecuzione d'ufficio

Capitolo IV – Norme relative al contratto

19. Forma del contratto e spese contrattuali
20. Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento
21. Sospensione dei pagamenti
22. Subappalto
23. Risoluzione del contratto
24. Fallimento, successione e cessione dell'impresa
25. Recesso
26. Divieti
27. Avvio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto
28. Controversie
29. Novazione soggettiva
30. Inefficacia del contratto
31. Revisione dei prezzi e varianti

Capitolo V – Norme finali

- 32. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali - GDPR 679/2016
- 33. Obbligo di riservatezza
- 34. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa – Legge 136/2010
- 35. Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”
- 36. Codice di comportamento e patti d’integrità
- 37. Responsabile del progetto – R.U.P.

Allegati:

Allegato A - Requisiti professionali

Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione all'Albo dei Commercialisti o al Registro dei Revisori Legali per il controllore esterno “individuale”

Allegato 6 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione al Registro dei Revisori Legali per il controllore esterno “società”

Allegato 7 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il rispetto delle condizioni richieste per il controllore esterno “individuale”

Allegato 8 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il rispetto delle condizioni richieste per il controllore esterno “società”

Allegato 9 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali per il controllore esterno “individuale”

Allegato 10 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali per il controllore esterno “società”

Capitolo I – Norme generali

1. Premessa

La Regione Piemonte partecipa in qualità di partner al progetto id. 20166 intitolato “Alcotraité”, finanziato dal Programma Interreg VI-A Francia-Italia 2021-2027, nell’ambito dell’obiettivo specifico “Superare i principali ostacoli amministrativi della zona ALCOTRA”.

Le informazioni sul progetto sono disponibili ai seguenti link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programmi-progetti-europei/cooperazione-territoriale-europea-piemonte/alcotraite-per-migliorare-governance-dei-territori-frontiera-italia-francia>

<https://interreg-alcotra.eu/it/alcotraite>

Il progetto è realizzato in partenariato con la Regione Liguria, capofila, la Regione autonoma Valle d’Aosta, la Regione Auvergne-Rhône-Alpes, la Regione Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur e la Mission Opérationnelle Transfrontalière MOT.

Il progetto si pone in stretto coordinamento con il Trattato del Quirinale siglato il 26/11/2021 tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata.

L’obiettivo del progetto è quello di individuare ed analizzare i principali ostacoli che impediscono una efficace cooperazione tra Italia e Francia e proporre un documento di posizionamento, che metta in evidenza le problematiche e le soluzioni possibili, da portare all’attenzione del Comitato di cooperazione frontiera, istituito ai sensi dell’art. 10 del Trattato, previo confronto con il livello politico delle cinque regioni.

Il progetto approvato ha un costo totale di 500.000 euro ed è finanziato per l’80% dal fondo europeo di sviluppo regionale FESR e per il 20% dalle contropartite pubbliche nazionali che, per i partner italiani, sono garantite dallo Stato italiano, attraverso il cofinanziamento nazionale del Fondo di Rotazione.

La Regione Piemonte ha un budget di 92.312,50 euro, ripartito tra le seguenti attività:

WP 1 – Governance e gestione amministrativa

WP 2 – Comunicazione

WP 3 – Sostegno alla governance del territorio transfrontaliero Alcotra in un’ottica di diplomazia territoriale

WP 4 – Tabelle di marcia tematiche per affrontare gli ostacoli transfrontalieri prioritari

In relazione alla tipologia di spese previste, la Regione Piemonte ha scelto la seguente opzione di costi semplificati (opzione 1):

Costi per servizi esterni 73.850,00 – Rendicontazione a costi reali

Costi per personale, trasferte, spese generali 18.462,50 – Rendicontazione forfettaria

2. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) 2021/1058 del parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione
- Regolamento (UE) 2021/1059 del parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno"
- Regolamento (UE) 2021/1060 del parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti
- Delibera CIPESS 78/2021
- Decisione della Commissione Europea C(2022)4662 del 29/06/2022 che approva il Programma Interreg VI-A Francia-Italia Alcotra 2021-2027

Per quanto non espressamente previsto del presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emendati, nulla escluso o riservato, nonché alle norme del Codice Civile, per quanto applicabili.

3. Documenti di riferimento

- Programma Interreg VI-A Francia-Italia Alcotra 2021-2027
- Manuale del Programma Alcotra 2021-2027
- Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.)
- Scheda di accompagnamento "Controlli di primo livello"
- Progetto Alcotraité – Dossier depositato
- Convenzione di cooperazione tra i partner del progetto Alcotraité
- Convenzione FESR stipulata tra il capofila del progetto Alcotraité (Regione Liguria) e l'Autorità di gestione (Région Auvergne-Rhône-Alpes)

4. Oggetto dell'affidamento

Con la presente Procedura sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici, la Regione Piemonte intende acquisire un servizio professionale di controllore di primo livello finalizzato al controllo ed alla certificazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto denominato "Alcotraité" finanziato nell'ambito dell'obiettivo specifico "Superare i principali ostacoli amministrativi della zona ALCOTRA" del Programma Interreg Francia-Italia Alcotra 2021-2027.

Tale controllo viene effettuato in conformità all'articolo 46, comma 3, del regolamento (UE) 2021/1059 ed in base a quanto definito dal Manuale del Programma, capitolo B. 2.4.

L'interesse transfrontaliero, di cui all'articolo 48, comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è escluso in relazione alle caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore merceologico di

riferimento. Il servizio oggetto del presente capitolato si riferisce all'attività di controllo di primo livello delle spese sostenute in Italia dalla Regione Piemonte, in qualità di partner del progetto "Alcotraité". Il soggetto aggiudicatario svolgerà le attività individuate e descritte al successivo articolo 5, operando a stretto contatto con i funzionari regionali del Settore "Coordinamento Programmi europei di cooperazione territoriale, progetti ad accesso diretto e politiche transfrontaliere".

Il soggetto incaricato dovrà partecipare ad un incontro preliminare con il Settore "Coordinamento programmi europei di cooperazione territoriale, progetti ad accesso diretto e politiche transfrontaliere", finalizzato a presentare il gruppo di lavoro e le attività del progetto Alcotraité.

5. Descrizione del servizio

I controlli di primo livello comprendono le verifiche amministrative sulle spese presentate dai beneficiari (partner). Tali verifiche sono eseguite prima della presentazione dei conti alla Commissione Europea, a cura dell'Autorità di gestione (AG) del programma.

Per il Programma, in conformità all'articolo 46 del regolamento (UE) 2021/1059, è prevista l'esternalizzazione dei controlli di primo livello per tutti i partner, indipendentemente dal loro status pubblico o privato, su entrambi i lati della frontiera. L'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 74 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/1060 e articolo 46 del regolamento (UE) 2021/1059 è affidata a "controllori" designati tra soggetti particolarmente qualificati, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, di cui al successivo articolo 6.

Il controllo di primo livello viene effettuato per ciascun partner. Le spese sostenute e pagate per l'attuazione del progetto e i relativi documenti giustificativi, laddove necessari, sono trasmessi da ciascun beneficiario al controllore di primo livello tramite la piattaforma Synergie CTE. Il controllore individuato dispone, nel rispetto delle regole applicabili al Programma, della piena discrezionalità nella valutazione dell'ammissibilità delle spese.

Il controllo comprende due tipologie di verifiche: amministrative e in loco.

Verifiche amministrative

Le verifiche amministrative consistono nella verifica documentale delle spese dichiarate dal beneficiario. I controllori verificano l'ammissibilità delle spese in conformità con le normative europee e nazionali e, in particolare, con le regole del Programma. Il sistema gestionale utilizzato per le verifiche documentali è Synergie-CTE. Il controllore selezionato sarà abilitato all'utilizzo di tale sistema mediante la registrazione di un'utenza con profilo "controllore".

Durante le operazioni di controllo, i punti principali verificati sono i seguenti:

- le spese dichiarate sono state effettuate nel rispetto delle regole di ammissibilità definite dai regolamenti europei applicabili, a livello nazionale e dal Programma, in particolare per quanto riguarda la concorrenza, i contratti pubblici, la tutela dell'ambiente, la promozione delle pari opportunità (cfr. Manuale Alcotra 2021-2027, capitolo B. 1.5. Regole generali di ammissibilità delle spese).
- i prodotti e i servizi corrispondenti alle spese sostenute sono stati forniti;

- le spese dichiarate sono state pagate (liquidazione effettiva della spesa) durante il periodo di ammissibilità del progetto (ammissibilità temporale) dal partner che le ha presentate;
- le spese dichiarate sono giustificate da fatture o documenti contabili di valore equivalente (ad eccezione delle spese calcolate con tassi forfettari);
- le spese dichiarate sono state effettuate in conformità al piano di finanziamento previsionale del progetto e corrispondono alle azioni previste dal piano di lavoro (collegamento con il progetto);
- le spese dichiarate non sono già state cofinanziate dall'Unione europea nell'ambito di altri programmi (esclusione del doppio finanziamento);
- il partner che ha presentato la spesa utilizza un sistema contabile separato o un codice contabile appropriato per identificare tutte le transazioni relative all'attuazione del progetto (contabilità separata).

Il controllore può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni ai beneficiari; in tal caso si apre un periodo contraddittorio della durata di 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica via e-mail al beneficiario delle conclusioni intermedie del controllo. A partire da questa data, il beneficiario dispone di 5 giorni lavorativi per fornire informazioni integrative al controllore e 5 giorni lavorativi sono a disposizione del controllore per esaminare le integrazioni ricevute e concludere definitivamente il controllo. Tutti i documenti forniti via e-mail al controllore devono essere registrati sul Synergie CTE a disposizione di tutti i livelli di controllo futuri ed eventuali.

Se la spesa non soddisfa i criteri di ammissibilità applicabili, tutto o parte del suo importo è considerato non ammissibile.

Una volta conclusa la verifica sull'ammissibilità delle spese, il controllore convalida gli importi ammissibili tramite la piattaforma Synergie CTE, emettendo un certificato di controllo di primo livello che attesta le verifiche effettuate. I risultati dettagliati di tali controlli possono essere consultati dal beneficiario direttamente su Synergie CTE.

Tempistiche e scadenze del controllo documentale

Ogni beneficiario conclude la procedura di inserimento su Synergie CTE e valida le spese per trasmetterle al controllo di primo livello in due momenti fissi dell'anno:

- entro il 15 gennaio, per le spese pagate entro il 15/01
- entro il 15 giugno, per le spese pagate entro il 15/06

Il calendario per le rendicontazioni delle spese non può quindi essere modificato in nessun caso. Qualora il termine per la presentazione delle spese cada su un giorno non lavorativo, detto termine verrà automaticamente spostato al primo giorno lavorativo utile.

Dal giorno successivo alle date delle rendicontazioni delle spese inizia il periodo di certificazione così articolato:

- tra il 16 gennaio e il 15 marzo (due mesi), per il controllo di primo livello sulla rendicontazione delle spese al 15/01, che si conclude con la sola certificazione delle spese;
- tra il 16 giugno e il 15 settembre (tre mesi), per il controllo di primo livello sulla rendicontazione delle spese al 15/06, che dà luogo al pagamento della quota FESR corrispondente.

Durante il periodo di certificazione, i controllori di primo livello verificano e validano le spese registrate su Synergie CTE da parte del beneficiario.

Il calendario dei controlli è funzionale alla trasmissione delle domande di pagamento alla CE da parte dell'Autorità di gestione e non può quindi essere modificato in nessun caso. Quando la data di chiusura del periodo di certificazione cade in un giorno non lavorativo, tale data viene automaticamente posticipata al primo giorno lavorativo.

Sulla base dell'opzione di costi forfettari, scelta dalla Regione Piemonte, i giustificativi di spesa e di pagamento, nonché i documenti non contabili registrati su Synergie CTE afferiscono alla seguente categoria di spesa:

- costi per consulenze e servizi esterni

Poiché i costi per il personale, le spese d'ufficio e amministrative e le spese di viaggio e soggiorno sono dichiarati a un tasso forfettario, il beneficiario non è tenuto a presentare i relativi documenti giustificativi e il controllore verifica i documenti non contabili che permettono di attestare la realizzazione dell'operazione e lo svolgimento effettivo delle attività e i prodotti previsti nel piano di lavoro. Il beneficiario dovrà in ogni caso giustificare l'esistenza di alcune categorie di costo, attraverso la presentazione di documenti non contabili.

Chiusura del progetto (cfr. Manuale Alcotra 2021-2027, capitolo C. 1.2.4)

I documenti giustificativi da fornire per legittimare le spese a costi reali (fatture, buste paga, ricevute, ecc.) devono essere emessi al più tardi entro la data di conclusione del progetto indicata nella convenzione FESR o sue modifiche.

Rappresentano unica eccezione a questo calendario:

- i documenti giustificativi per le spese relative all'attività di controllo di primo livello (in caso di opzione 1 dei tassi forfettari); poiché l'attività di controllo di primo livello sulle spese finali va oltre la data di conclusione dell'operazione, il giustificativo di spesa corrispondente può essere emesso al più tardi quattro mesi dopo la data di fine delle operazioni e il pagamento di quest'ultima fattura può avvenire fino alla chiusura del periodo di certificazione finale.

Ogni partner dispone di un periodo massimo di:

- tre mesi dalla data di conclusione dell'operazione per il pagamento delle ultime spese, ad eccezione della fattura relativa all'ultimo controllo di primo livello, che può essere pagata successivamente, come sopra specificato;

- quattro mesi dalla data di chiusura dell'operazione per registrare e convalidare le ultime spese su Synergie CTE e inviarle al controllore di primo livello per verifica.

Entro tre mesi dalla data della rendicontazione finale (e quindi entro sette mesi dopo la data di conclusione dell'operazione), il controllore di primo livello svolge i controlli finali e valida un certificato di controllo di primo livello finale tramite Synergie CTE.

Il controllore di primo livello verifica le spese dichiarate dal beneficiario rispetto alle spese previsionali contenute nel dossier progettuale ed alle modifiche maggiori eventualmente autorizzate, il rispetto del 100% del piano finanziario previsionale del beneficiario e gli elementi qualitativi descritti nel rapporto finale e nel rapporto di monitoraggio dei prodotti.

Chiarimenti o informazioni aggiuntive possono essere richiesti al beneficiario dal controllore durante il periodo contraddittorio.

Una volta concluso il controllo, il controllore di primo livello redige un certificato di controllo di primo livello finale per ciascun partner, che attesta il corretto svolgimento delle attività e il livello di attuazione. Tale certificato deve indicare in particolare per il saldo l'importo delle spese certificate e ritirate, il completamento dei controlli documentali, la realtà delle attività e la conformità dei risultati osservati rispetto al progetto programmato, la natura funzionale degli investimenti effettuati.

La mancanza di conformità dei risultati o il basso livello di realizzazione indicato nel certificato di controllo di primo livello finale può portare a controlli aggiuntivi e alla revoca parziale o totale della sovvenzione FESR.

Verifiche in loco

Le verifiche in loco sono destinate a integrare le verifiche amministrative.

I controlli in loco vengono effettuati su un campione di progetti. La selezione dei progetti e dei beneficiari per l'esercizio finanziario da verificare in loco viene stabilita ogni anno dall'AG sulla base della valutazione dei rischi, della pianificazione delle visite in loco e dei rischi individuati durante i controlli precedenti.

Qualora il progetto sia selezionato per la verifica in loco, il controllore di primo livello si reca presso il beneficiario per verificare la realizzazione dell'operazione, il sostenimento delle spese e il rispetto degli obblighi di pubblicità.

Durante la verifica in loco, il controllore di primo livello individuato si accerta, tra l'altro, della realtà fisica dell'operazione:

- conformità dell'operazione con l'obiettivo della domanda di sovvenzione;
- localizzazione degli interventi nell'area ammissibile del Programma;
- rispetto degli obblighi di pubblicità relativi al finanziamento europeo;
- utilizzo da parte del beneficiario di un sistema di contabilità separata o di una codifica distinta nella contabilità per l'operazione;
- presenza effettiva della documentazione di spesa in originale;
- disposizioni per la conservazione dei documenti giustificativi delle spese.

Al termine della visita, il controllore di primo livello inserisce su Synergie CTE un rapporto di visita in loco con i risultati delle verifiche. Le conclusioni sono comunicate al beneficiario controllato. Il controllore si assicura del seguito dei controlli in caso di irregolarità riscontrate. Le modalità di esecuzione di tali verifiche sono disponibili nei documenti stabiliti per i controllori.

Controlli ulteriori: controlli di qualità, controllo interno, Audit delle operazioni

I compiti dei controllori di primo livello sono soggetti a loro volta a controlli a livello nazionale (**controlli qualità**) da parte delle autorità nazionali di coordinamento dei controlli.

A tal fine, lo Stato italiano, per i beneficiari italiani, effettua controlli di qualità a campione sui controllori di primo livello individuati per garantire la corretta attuazione del sistema di controllo.

Questo livello di controllo permette di verificare che l'attività dei controllori di primo livello siano svolte in conformità alle indicazioni fornite nei documenti stabiliti da ciascuno Stato membro e nei documenti del Programma nell'ambito delle verifiche previste dall'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2021/1060.

Lo Stato italiano effettua una verifica dei documenti di controllo e dei documenti giustificativi qualitativi e finanziari che hanno permesso al controllore di giungere alle conclusioni del controllo di primo livello, ovvero:

- verifica del certificato di controllo completato dal controllore di primo livello;
- verifica dei documenti giustificativi forniti dai beneficiari per consentire al controllore di verificare le spese;
- verifica del controllo effettuato in relazione all'avanzamento del progetto.

I risultati di questi controlli vengono comunicati all'AG e al SC per consentire un monitoraggio dell'attuazione delle raccomandazioni o delle correzioni finanziarie. Le conclusioni definitive sono inserite nel sistema Synergie CTE.

Tali controlli sono realizzati secondo una metodologia e un piano di lavoro annuale specifico stabilito da ciascuno Stato membro, in accordo con l'AG. Ulteriori informazioni sono disponibili nel Si.Ge.Co. del Programma e nei documenti definiti a livello nazionale.

L'Autorità di gestione è responsabile dell'istituzione di un sistema di **controllo interno** efficace ed efficiente e di misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi identificati.

Il controllo interno è il dispositivo messo in atto dall'AG per fornire garanzie sull'esecuzione delle operazioni, sull'affidabilità delle informazioni finanziarie e sulla conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.

Il controllo interno è organizzato durante tutto il periodo di programmazione e si basa su un piano di controllo annuale predisposto dall'AG. Sono previsti due tipi di controllo:

- controlli regolamentari volti a verificare, attraverso l'analisi della gestione di un dossier, che le procedure di gestione siano applicate in modo pertinente e conforme al quadro normativo;
- controlli mirati sui rischi, volti a verificare, attraverso controlli specifici, una tipologia di rischio (ad es. appalti pubblici, doppio finanziamento, ecc.).

I due tipi di controllo sono effettuati secondo una logica di complementarità tra gli stessi e rispetto agli altri controlli eseguiti sul Programma. Sono effettuati su una selezione di progetti e sulla base dell'analisi dei rischi. Hanno una finalità “preventiva” e vengono effettuati preferibilmente prima che il Programma presenti le spese alla CE.

Il controllo interno è realizzato su base documentale. A seguito dell'analisi, viene redatto un rapporto di controllo provvisorio e viene stabilito un termine congruo per rispondere alle osservazioni formulate. Durante tale fase di risposta, nota come fase di contraddittorio, possono aver luogo scambi con gli istruttori del SC e con i controllori di primo livello identificati. La procedura di controllo interno si conclude con la predisposizione di un rapporto di controllo definitivo in cui l'AG riporta, ove opportuno, le conclusioni o, nel caso in cui gli scambi abbiano dimostrato l'esistenza di spese non conformi al sistema di gestione e controllo o al quadro normativo, le correzioni finanziarie. Le conclusioni definitive sono registrate nel sistema Synergie CTE.

Ulteriori informazioni sul sistema di controllo interno sono disponibili nel Si.Ge.Co. del Programma.

Gli **audit** delle operazioni, definiti altresì “controlli di secondo livello”, sono verifiche documentali volte ad assicurare la legittimità e la regolarità delle spese presentate dai beneficiari e dichiarate alla Commissione dal Programma.

Tali verifiche sono effettuate dall'AnAFe, Autorità di audit del Programma, assistita dal gruppo dei revisori.

Gli audit delle operazioni sono effettuati una volta all'anno, su base campionaria, per tutta la durata del Programma.

Un audit può portare alla formulazione di raccomandazioni e all'individuazione di correzioni finanziarie.

6. Requisiti generali

Sono esclusi gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. (L'operatore economico deve compilare la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'attestazione dei requisiti richiesti – Allegato 2). La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. n. 190/2012.

Il soggetto affidatario deve essere in possesso dei requisiti, di cui all'Allegato A, come di seguito riportato.

Onorabilità

L'incarico di controllore di I livello non può essere affidato a coloro che:

a) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria previste dagli artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

b) versino in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;

3. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo;

d) siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.

Al fine di consentire l'accertamento del possesso di tali requisiti, all'atto di accettazione dell'incarico, il controllore deve presentare al Beneficiario che attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non trovarsi in una delle situazioni sopra elencate, oltre ovviamente a produrre la documentazione di rito richiesta a carico dei soggetti affidatari di lavori e servizi in base alla normativa vigente sugli appalti pubblici.

Professionalità

Il controllore incaricato deve:

a) essere iscritto, da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Sezione A, o in alternativa, essere iscritto da non meno di tre anni al Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii;

b) non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di revisore dei conti/sindaco di società ed Enti di diritto pubblico e/o privato.

Indipendenza

Il controllore incaricato non deve trovarsi nei confronti del Beneficiario che conferisce l'incarico in alcuna delle seguenti situazioni:

- partecipazione diretta o dei suoi famigliari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o della sua controllante; 2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nel beneficiario/impresa conferente o nella sua controllante più del 20% dei diritti di voto;

- sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni ad instaurare tali relazioni, con il beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o con la sua società controllante; in particolare, avere svolto a favore del Beneficiario dell'operazione alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affidamento dell'attività di controllo di detta operazione né di essere stato cliente di tale Beneficiario nell'ambito di detto triennio;
- ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b) idonea a compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del controllore;
- assunzione contemporanea dell'incarico di controllo del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico e della sua controllante;
- essere un familiare del beneficiario che conferisce l'incarico;
- avere relazioni d'affari derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito di attività di controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea ad instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi.

Il controllore incaricato, cessato l'incarico, non può diventare membro degli organi di amministrazione e di direzione generale del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico prima che siano trascorsi tre anni.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di indipendenza, all'atto di accettazione dell'incarico, il controllore deve presentare, al Beneficiario che attribuisce l'incarico, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non avere partecipazioni dirette e/o indirette nell'impresa che conferisce l'incarico e/o in una sua controllante; non avere svolto a favore del Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, dei Beneficiari delle operazioni) alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affidamento dell'attività di controllo di detta operazione (o dette operazioni) né di essere stati clienti di tale Beneficiario (o, eventualmente, di tali Beneficiari) nell'ambito dello stesso triennio.

Infine, con la stessa dichiarazione il soggetto candidato a svolgere le attività di controllo citate (inteso come persona fisica o come titolare/i, amministratore/i e legale/i rappresentante/i di impresa o come amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i, nel caso di società) deve assicurare di non avere un rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado un rapporto di coniugio con il Beneficiario dell'operazione (o i beneficiari delle operazioni) di cui svolgerà il controllo (inteso, anche in questo caso, come persona fisica o come titolare/i, amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i nel caso di società).

Con la stessa dichiarazione il soggetto che si candida a svolgere le attività di controllo citate deve impegnarsi a non intrattenere con il Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, con i Beneficiari delle operazioni) alcun rapporto negoziale (ad eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel triennio successivo allo svolgimento dell'attività di controllo di detta operazione (o dette operazioni).

Conoscenza delle lingue del Programma

La modulistica ed alcuni dei documenti probatori che il controllore è tenuto a verificare sono espressi nella lingua adottata dal programma quale lingua ufficiale.

In considerazione del fatto che l'italiano e il francese sono le lingue ufficiali adottate dal Programma Alcotra, il controllore deve garantire la conoscenza della lingua francese.

Ai fini dell'accertamento del possesso di tale requisito il controllore deve presentare al Beneficiario che attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, accompagnata da eventuali attestati.

Esperienza

Il controllore individuato deve dimostrare precedenti esperienze di controllo di primo livello di progetti di cooperazione territoriale europea.

N.B. L'operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti mediante la presentazione, nell'ambito del DGUE, Parte IV lettera C, dell'elenco dei servizi simili eseguiti nell'ultimo triennio (2021-2023).

7. Durata del servizio

La prestazione si svolgerà a far data dall'efficacia del provvedimento di affidamento e si concluderà con l'espletamento di tutte le prestazioni richieste. Il servizio in oggetto avrà una durata commisurata al periodo di svolgimento del progetto Alcotraité, che prevede la chiusura il 9 dicembre 2025, fatte salve eventuali proroghe, aumentata delle tempistiche necessarie per lo svolgimento dei controlli finali e dell'eventuale controllo in loco.

In assenza di ulteriori verifiche disposte dall'Autorità di gestione o dall'Autorità di Audit, non prevedibili al momento di stipula del contratto, l'attività si concluderà entro il **9 dicembre 2026**.

L'aggiudicatario dovrà, comunque, rendersi disponibile anche oltre tale scadenza, per fornire supporto alla Regione nel caso di eventuale richiesta di chiarimenti da parte dell'Autorità di gestione del Programma Alcotra in merito all'attività da lui svolta nonché nel caso di ulteriori controlli di secondo livello da parte dell'Autorità di Audit del Programma.

In caso di proroga della durata del progetto, concessa dall'Autorità di gestione, l'aggiudicatario proseguirà le attività di cui al presente capitolato al fine di completare quanto previsto senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.

8. Criterio di aggiudicazione

Il servizio sarà aggiudicato al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, nel limite di Euro 2.400,00 oltre IVA.

Il prezzo è comprensivo di eventuali spese di trasferta, che dovessero essere sostenute in caso di controllo in loco.

La scelta del criterio di aggiudicazione è motivata dalla tipologia di servizio richiesto. Poiché l'attività elencata risulta definita in modo chiaro e dettagliato e l'aggiudicatario è chiamato a svolgere tale prestazione nel rispetto delle indicazioni fornite dai documenti di programma, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è escluso in quanto non adatto alla tipologia di incarico previsto.

Il costo del servizio è stato calcolato sulla base di un ipotetico costo unitario per ogni certificazione, pari a euro 800,00. Il numero massimo di certificazioni, rispetto alla durata del progetto ed alle

scadenze previste sarà pari a 3 (tre). In seguito all'analisi economica effettuata rispetto ad altri servizi simili affidati dalla Regione Piemonte, il prezzo proposto appare congruo.

Su tale base deve essere effettuato eventuale ribasso, al fine di escludere quanto previsto dall'articolo 53, comma 4 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Non sono ammesse offerte in aumento o anomale, pena di esclusione, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

L'offerta economica deve essere presentata IVA esclusa.

Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto trattasi di prestazione di natura meramente intellettuale.

L'accettazione dell'offerta non equivale ad aggiudicazione, che diventerà definitiva solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, di cui all'articolo 6.

L'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di non procedere all'aggiudicazione e si riserva altresì la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, nel caso in cui tale offerta sia ritenuta dall'Amministrazione conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto. L'aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario, mentre la Regione sarà impegnata definitivamente soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e necessari all'espletamento della procedura, compresa l'eventuale verifica a campione del possesso dei requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., avranno conseguito piena efficacia giuridica. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., anche qualora, in sede di aggiudicazione definitiva dell'appalto, siano venute meno le condizioni di necessità del servizio.

Prima della stipula è necessario ottenere la convalida del controllore selezionato da parte della Commissione Mista Stato, Regioni e Province Autonome.

A tal fine il controllore è tenuto a trasmettere alla Regione la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, come descritti al precedente articolo 6:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione all'Albo dei Commercialisti o al Registro dei Revisori Legali per il controllore esterno "individuale" (allegato 5) o per il controllore esterno "società" (allegato 6);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il rispetto delle condizioni richieste per controllore esterno "individuale" (allegato 7) o per controllore esterno "società" (allegato 8);
- autorizzazione al trattamento dei dati personali per controllore esterno "individuale" (allegato 9) o per controllore esterno "società" (allegato 10);
- fotocopia (fronte-retro) del documento d'identità del controllore o del rappresentante legale nel caso di società.

9. Esecuzione del servizio

L'attività di controllo sarà svolta prevalentemente presso la sede del controllore, mediante accesso al sistema Synergie-CTE (<https://cte-2127.synergie-europe.fr/>). Le credenziali di accesso al sistema

saranno fornite dal segretariato congiunto Alcotra, a seguito della convalida del controllore da parte della Commisone Mista.

Il soggetto incaricato dovrà rendersi disponibile ad eventuali incontri a distanza o presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 Torino.

Capitolo II – Obblighi a carico dell'aggiudicatario

10. Domicilio e responsabilità

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso la SA e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all'affidamento, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

La stazione appaltante invierà ogni comunicazione relativa all'affidamento all'indirizzo di posta elettronica certificata [PEC] indicato nella documentazione di gara.

11. Norme di relazione

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento, il nominativo del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del contratto.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore durante gli orari di espletamento dell'affidamento. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata all'appaltatore.

12. Osservanza delle leggi e dei regolamenti

È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l'affidamento assunto.

L'Appaltatore è tenuto contrattualmente:

- 1.a) ad osservare tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle Leggi, Regolamenti e Disposizioni vigenti in materia di lavori, servizi, forniture, nonché di quelle che potessero essere emanate nel periodo di validità del presente Capitolato;
- 1.b) ad applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge, vigenti nel periodo in cui si svolgeranno i lavori, nonché ad adempiere regolarmente agli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.

L'impresa aggiudicataria, ove la Regione Piemonte lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni predette.

Capitolo III – Rapporti con la Stazione Appaltante

13. Stazione Appaltante

REGIONE PIEMONTE

SETTORE COORDINAMENTO PROGRAMMI EUROPEI DI COOPERAZIONE
TERRITORIALE, PROGETTI AD ACCESSO DIRETTO E POLITICHE TRANSFRONTALIERE
PIAZZA PIEMONTE 1 - 10127 TORINO
P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016

www.regione.piemonte.it

fondieuropei.cooperazione@regione.piemonte.it

fondieuropei.cooperazione@cert.regione.piemonte.it

codice univoco ufficio IPA: 1MGN7P

14. Vigilanza e controlli

L'esecuzione del contratto è diretta dal responsabile unico del progetto, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

L'impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati dell'Amministrazione la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto all'affidamento fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

15. Garanzie

Garanzia per la partecipazione alla procedura

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. non è richiesta la garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura.

Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. la Regione Piemonte non richiederà la garanzia definitiva, tenuto conto del ribasso applicato in sede di offerta.

16. Responsabilità a carico dell'appaltatore

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'Amministrazione relativamente alla gestione dell'affidamento reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'affidamento affidato.

L'amministrazione regionale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto di questo capitolato.

L'impresa aggiudicataria solleva l'Amministrazione da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che l'Amministrazione regionale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore del servizio e, in ogni caso, da questo rimborsate.

17. Penali

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a ritardo della fornitura o disservizio, la stazione appaltante contesterà gli addebiti assegnando un termine massimo di 5/10 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora l'impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile per giorno di ritardo tra euro 0,0003 dell'importo contrattuale netto posto a base di gara e euro 0,001 dell'importo contrattuale netto posto a base di gara a seconda della gravità di ciascuna inadempienza¹, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

All'impresa è applicata una penalità fissa di euro 0,001 dell'importo contrattuale netto posto a base di gara per interruzione, anche parziale, del servizio, per qualsivoglia motivo determinatasi, anche in conseguenza di eventuali scioperi del personale adibito. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Costituiscono inadempimenti di ordinaria gravità le difformità dal presente capitolato speciale che non modificano sostanzialmente l'oggetto del servizio, a mero titolo d'esempio: assenza agli incontri programmati, traduzioni inesatte o approssimative, scarsa conoscenza della lingua francese.

Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell'impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di

¹ L'articolo 126 del Codice prevede che l'ammontare intero delle penali irrogate non possano comunque superare il 10% dell'importo contrattuale netto posto a base di gara

risoluzione del contratto, all'appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell'inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.

Dopo n. 3 contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità ovvero a seguito della contestazione di n. 1 inadempimento di straordinaria gravità, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'impresa, fatto salvo il diritto dell'ente stesso al risarcimento dell'ulteriore danno.

Il pagamento delle penalità non libera l'impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.

Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.

18. Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, l'Amministrazione ha facoltà di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione dell'affidamento, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione dell'impresa, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.

L'esecuzione d'ufficio non manleva l'impresa dalla responsabilità per l'avvenuta interruzione del contratto.

Capitolo IV – Norme relative al contratto

19. Forma del contratto e spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con scambio di lettere secondo le pratiche del commercio. Le relative spese sono a carico dell'impresa aggiudicataria².

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di affidamento dovrà essere munito di firma digitale.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo³ inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 1, Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 120, comma 1, lettera d).

20. Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento

² Articolo 18, co. 1, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

³ Secondo quanto previsto dal nuovo articolo 18 del Codice l'imposta di bollo va assolta una tantum secondo la tabella prevista dall'allegato I.4, il quale va a sostituire quanto previsto dalla c.d. "Tariffa" del D.P.R. 642/1972

L'importo dell'affidamento è fissato nel limite di € 2.400,00, come determinato in sede di offerta di cui € 0,00 per oneri non soggetti a ribasso, oltre all'IVA nella misura di legge.

L'importo di aggiudicazione sarà corrisposto al termine di ciascun periodo di controllo, secondo le seguenti tempistiche e modalità:

- 50% a conclusione della certificazione del 15 settembre 2025
- 30% a conclusione della certificazione del 15 marzo 2026 se eseguita
- 20% a conclusione della certificazione finale e comunque entro il 31 luglio 2026

Qualora la certificazione di marzo 2026 non fosse svolta per mancanza di spese rendicontate, il saldo corrisponderà al 50% dell'importo dovuto.

Il pagamento verrà erogato solo a fronte di elaborazione e caricamento sulla piattaforma Synergie CTE da parte del controllore, del certificato di primo di livello, a seguito di ciascun periodo di rendicontazione.

Il corrispettivo del servizio è subordinato all'accertamento da parte del RUP della rispondenza del servizio effettuato alle prescrizioni previste in questo capitolato.

In caso di esito positivo, il RUP emetterà l'attestazione di regolare esecuzione del contratto.

A seguito di tale attestazione, l'appaltatore può emettere regolare fattura elettronica. Sulle fatture dovranno essere indicati obbligatoriamente il numero di CUP (J89B23000340007) e di CIG nonché la denominazione precisa del progetto [Progetto id. 20166 ALCOTRAITE'].

La fattura a saldo dovrà essere emessa al più tardi quattro mesi dopo la data di fine delle operazioni e quindi entro il 28/02/2026, salvo proroghe alla durata del progetto.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «*Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011, n. 180*», dalla data di ricezione della stessa al protocollo regionale.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore (acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C) e Tracciabilità dei flussi finanziari).

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dall'Amministrazione tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, oltre che ogni altro onere, anche non espresso in questo capitolato, inerente o conseguente all'affidamento.

Qualsiasi irregolarità formale o materiale, riscontrata nella compilazione delle fatture o nell'erogazione delle forniture, interromperà il decorso del termine indicato sopra per i pagamenti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il corrispettivo sarà liquidato al solo operatore economico mandatario, anche in presenza di fatturazione separata effettuata dagli operatori economici mandanti.

Dal corrispettivo in pagamento saranno trattenute le eventuali penalità applicate.

21. Sospensione dei pagamenti

L'amministrazione regionale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'affidamento e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere - in tutto o in parte - i pagamenti all'impresa appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

22. Subappalto

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i non è ammesso il subappalto per il servizio di cui al presente capitolato, in ragione della specificità dello stesso. Il controllo di primo livello costituisce attività indivisibile ed è pertanto necessario che venga svolto in stretta collaborazione e accordo con i funzionari regionali referenti del Progetto Alcotraité e che sia individuata una figura professionale che assume il ruolo di referente unico.

Infine, trattandosi di specifica prestazione di natura intellettuale, occorre garantire la continuità del servizio da parte del soggetto affidatario.

23. Risoluzione del contratto

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 122 del Codice.

La SA ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 C.C. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento dell'affidamento, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte – il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione dell'affidamento, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno 2 (due) giorni;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;

- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre.

La facoltà di risoluzione è esercitata dalla SA con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino al giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per la SA il diritto di affidare a terzi l'affidamento in danno dell'appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto della SA al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

24. Fallimento, successione e cessione dell'impresa

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di affidamento, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui agli articoli 94, 95 e 97, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di affidamento con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'affidamento ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

25. Recesso

Il recesso dal contratto durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui all'articolo 123 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione dell'affidamento, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'affidatario, con provvedimento formale, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all'appaltatore spetta quanto disciplinato secondo l'allegato II.4, che disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

26. Divieti

È fatto tassativo divieto all'impresa aggiudicataria e agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato.

27. Avvio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto

La SA si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del Codice.

28. Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Torino.

29. Novazione soggettiva

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

30. Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

31. Revisione dei prezzi e Varianti

È ammessa la revisione dei prezzi nei limiti di quanto disciplinato dall'articolo 60 del Codice. La revisione dei prezzi non comporta una modifica alterante la natura del contratto, ammissibile al verificarsi di particolari condizioni oggettive.

Sono ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 120 del Codice, fermo quanto disciplinato dall'articolo 60 in materia revisione dei prezzi.

Capitolo V – Norme finali

32. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali - GDPR 679/2016

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Regione Piemonte.

33. Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

34. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di

legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Torino — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'affidamento in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

35. Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Regione Piemonte che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione stessa, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

36. Codice di comportamento e patti d'integrità

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché quanto disposto Con D.G.R. n. 1-602 del 24 novembre 2014 recante “Codice di comportamento dei dipendenti”, modificato con D.G.R. n. 1-1717 del 13 luglio 2015.

L'appaltatore, inoltre, è tenuto al rispetto di quanto disposto dal “Patto di Integrità”, parte integrante e sostanziale del presente capitolato speciale d'appalto.

37. Responsabile del Progetto – R.U.P.

Il responsabile unico del progetto/procedimento è Giorgio Consol – Dirigente del Settore Coordinamento programmi di cooperazione territoriale, progetti ad accesso diretto e politiche transfrontaliere - Piazza Piemonte, 1 – 10127 Torino.

Recapiti: 011 4321318 – e-mail giorgio.consol@regione.piemonte.it

giorgio.consol@regione.piemonte.it

fondieuropei.cooperazione@regione.piemonte.it

All. n. 3

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

la Regione Piemonte, C.F. 80087670016, con sede in Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino,
rappresentata da Giorgio Consol, in qualità di Responsabile Unico di Progetto – R.U.P.

E

L'OPERATORE ECONOMICO (indicare denominazione e forma giuridica) _____,

codice fiscale/P.IVA _____, sede legale in _____,
via _____ n. _____

rappresentata da (Cognome e Nome) _____

in qualità di (Titolare /Legale rappresentante) _____

SOMMARIO

1. OGGETTO
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
3. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO
4. OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE
5. SANZIONI
6. EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ
7. AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

PREMESSA

L’articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”) dispone che “le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”. Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera ANAC numero 1064 del 13 novembre 2019, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato articolo 1, comma 17, della Legge n.190/2012, predispongano e utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. Il presente documento contiene il Patto d’integrità per tutti i contratti pubblici, come definiti dall’art. 1, comma 1, lettera a) dell’allegato I.1 del d.lgs. 30 marzo 2023, n. 36, di cui è parte l’Amministrazione regionale. Esso, pertanto:

- deve essere obbligatoriamente sottoscritto, per accettazione, dai partecipanti alle procedure di aggiudicazione dei predetti contratti ed inserito tra la documentazione amministrativa a corredo dell’offerta;
- costituisce parte integrante dei contratti stipulati in esito a dette procedure.

In attuazione di quanto sopra,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE**ART. 1
OGGETTO**

Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’Amministrazione regionale e l’operatore economico che, all’esito della procedura per l’affidamento del contratto (di seguito, “il Contratto”), è risultato aggiudicatario (di seguito, “l’affidatario”), a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e, comunque, a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell’esecuzione del Contratto. L’affidatario e l’Amministrazione regionale si impegnano a rispettare e far rispettare al proprio personale e ai collaboratori il presente Patto di integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Patto di integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori dell'affidatario e dell'Amministrazione regionale nell'ambito della procedura per l'affidamento del Contratto e la successiva esecuzione dello stesso, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Il Patto di integrità si applica, nei medesimi termini, anche ai contratti stipulati dall'affidatario con i propri subappaltatori e subcontraenti, di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

ART. 3 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario, in forza del presente Patto di integrità, dichiara di:

- a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza ovvero a determinare un unico centro decisionale, ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica e della formulazione dell'offerta risultata poi aggiudicataria;
- b) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuna somma di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento e l'esecuzione del contratto stipulato, e si impegna a non corrispondere né promettere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati – le medesime utilità;
- c) astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante e alla Pubblica Autorità, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la procedura per l'affidamento del Contratto e la successiva esecuzione dello stesso, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
- d) segnalare alla Stazione appaltante nonché alla Pubblica Autorità competente, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'affidatario del servizio e/o delle Amministrazioni coinvolte o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione della procedura ad evidenza pubblica e del contratto stipulato;
- e) segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione appaltante.

L'affidatario avrà l'obbligo di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subappaltatori e subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'affidatario con i propri subappaltatori e subcontraenti a pena di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., del Contratto. L'operatore affidatario prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata dall'Amministrazione regionale, di uno o più impegni assunti con il presente Patto di integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 5.

ART. 4 OBBLIGHI DELLA REGIONE PIEMONTE

Nel rispetto del presente Patto di integrità, l'Amministrazione regionale si impegna a:

- a) rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dal Piano integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 (di seguito, "PIAO") (deliberazione Giunta Regionale n. 11-739 del 31 gennaio 2025), nonché nel Codice di comportamento dei dipendenti (deliberazione Giunta Regionale n. 1-1717 del 13 luglio 2015);
- b) segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del Contratto;
- c) segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento e/o l'esecuzione del Contratto;
- d) qualora i fatti di cui ai precedenti punti b) e c) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria.

La Stazione appaltante aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale, in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.

ART. 5 SANZIONI

La violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria, se la violazione è accertata nella fase precedente l'aggiudicazione;
- 2. la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della cauzione provvisoria, se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione, ma precedente la stipula del contratto;
- 3. la risoluzione, ex articolo 1456 c.c., del contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, se la violazione è accertata nella fase successiva alla stipula del contratto.

L'Amministrazione regionale può, anche d'intesa con ANAC, risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.:

- 1. ogni qualvolta nei confronti dell'affidatario, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p.

2. nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 3, lett. d), sia stata disposta, nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall'articolo 32 del d.l. n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014. Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione di un precedente contratto, l'Amministrazione regionale potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lett. a) e e) del d.lgs. 36/2023.

In aggiunta alle sanzioni di cui sopra, l'Amministrazione regionale procederà alla segnalazione del fatto alla competente Autorità giudiziaria e all'ANAC, tramite il proprio Responsabile Anticorruzione. Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento anche della Stazione appaltante (*whistleblowing*), le stesse saranno accertate e sanzionate secondo la procedura definita dal PIAO 2023-2025.

ART.6 EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ

Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto e all'estinzione delle relative obbligazioni. Il contenuto del presente Patto di integrità può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti da questa Amministrazione.

ART. 7 AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente per le controversie riguardanti il bando di gara e il successivo contratto.

Torino, lì _____

L'Affidatario

La Regione Piemonte

Data

Spett.le

Protocollo Segnatura di protocollo riportata
nei metadati del sistema documentale DoquiActa

Classificazione 6.60.30ALSi2127/36/2023A/A2100A

Oggetto: Servizio di controllo di primo livello del progetto Interreg Francia-Italia Alcotra 2021-2027 id. 20166 "Alcotraité" - CUP J89B23000340007.

Acquisizione di servizio ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023. Spesa di Euro 1.887,60 CIG B7E264657D.

A seguito della presentazione della Vostra offerta per l'acquisizione di servizio ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 e ss., acquisita agli atti con prot. n. 7039 del 04/08/2025, con determinazione dirigenziale n. del, vi è stato affidato il contratto di esecuzione del servizio di controllo di primo livello del progetto Interreg Francia-Italia Alcotra 2021-2027 id. 20166 "Alcotraité", per una spesa complessiva di Euro 1.887,60 oneri fiscali inclusi (IVA esente), di cui Euro 1.815,00 per la prestazione di cui sopra e Euro 72,60 per rivalsa 4% CpA .

Tale spesa sarà liquidata a seguito di presentazione di fattura elettronica a:

Regione Piemonte, Settore Coordinamento Programmi europei di cooperazione transfrontaliera (codice 1MGN7P) Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino (P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016), corredata delle indicazioni del c/c dedicato e delle coordinate bancarie (codice IBAN), ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 66/2014, come convertito nella legge 89/2014.

La Regione Piemonte provvederà al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione della verifica di conformità. Qualora la fattura pervenga successivamente alla verifica suddetta, il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, come previsto dall'art. 4 del d.lgs. 231/2002. Sono salve le ulteriori ipotesi di decorrenza del termine di pagamento previste all'art. 4 citato.

Sulla fattura dovrà, inoltre, essere riportato il seguente numero di CIG B7E264657D e di CUP J89B23000340007, oltre all'indicazione del progetto "id. 20166 ALCOTRAITE".

In assenza anche di uno solo degli elementi identificativi indicati la fattura sarà respinta.

Clausole contrattuali:

1. l'esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia"* e s.m.i.;
2. l'esecutore deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, e generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
3. la Regione Piemonte non esegue alcun pagamento all'esecutore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente, di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi;
4. l'esecutore deve trasmettere alla Regione Piemonte entro quindici giorni dalla stipulazione, copia di eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, le modalità e nei tempi ivi previsti;
5. la Regione Piemonte risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la

piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010;

6. nel rispetto dell'articolo 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 e della specifica misura del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte 2025-2027 (Appendice al PIAO 2025-2027 approvato con DGR n. 38-1162 del 26 maggio 2025), l'esecutore non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
7. l'esecutore del servizio si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato;
8. nel rispetto della sezione 2.3 del PIAO 2025-2027 e dell'azione specifica A in materia di trattamento del rischio della Regione Piemonte, l'esecutore si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti nella presente lettera di affidamento, con la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tali protocolli/patti darà luogo alla risoluzione del contratto;
9. si applica la penale come previsto nel Capitolato descrittivo e prestazionale art. 17 per ritardato adempimento degli obblighi contrattuali;

Si chiede di restituire via PEC la presente lettera a contratto firmata digitalmente dal legale rappresentante all'indirizzo fondieuropei.cooperazione@cert.regione.piemonte.it (si ricorda di citare il protocollo e la data della presente nota).

Distinti saluti.

Il Responsabile del progetto

Per accettazione